Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — *Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 —* 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli *avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1975, n. **541.**

Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della fondazione « Centro internazionale radio-medico - CIRM », istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato nella misura di L. 49.180.000 con legge 12 marzo 1968, n. 333, è elevato a lire 100 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 50.820.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1975.

Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1975, con il quale il dott. Michele Principe, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, è stato dichiarato, a domanda, dimissionario dall'impiego ai sensi dell'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il dott. Ugo Monaco, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, a decorrere dal 2 giugno 1975.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1975

LEONE

MORO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975
Registro n. 41 Poste, foglio n. 54

(9705)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1975.

Determinazione della nuova base retributiva per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 29 novembre 1971, n. 1048 e con legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 9 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che con effetto dal 1° gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sostituiti con l'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola « stipendio » aggiunge « e del corrispondente assegno perequativo »;

Ritenuto necessario, pertanto, in conseguenza di tale integrazione normativa, di dover modificare il decreto interministeriale 9 maggio 1973 relativo alla determinazione della base retributiva per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1973, l'art. 1, lettera *a*), del decreto interministeriale 9 maggio 1973, citato in premessa, è così, modificato:

« *a*) l'importo dello stipendio e relativi aumenti periodici di cui agli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, e dall'art. 9 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 203

(9671)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Ricostituzione del comitato direttivo e del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931;

Vista la nota n. 15230 del 6 settembre 1975, con la quale l'Ente ha comunicato l'esito delle elezioni per la nomina del presidente e del vice presidente dell'Ente stesso, nonché dei rappresentanti degli iscritti nel comitato direttivo e nel collegio sindacale, svoltesi, a seguito della scadenza delle cariche — ai sensi dell'art. 11, lettere *a*) e *b*) dello statuto — in data 25 maggio 1975 da parte del consiglio nazionale, come risulta dallo stralcio di verbale delle operazioni elettorali rimesso dall'Ente con la nota medesima;

Vista la lettera n. 8594/14-202 del 28 maggio 1975 — pervenuta dall'Ente in copia conforme con nota del 6 settembre 1975 — con la quale la Federazione nazionale degli ordini dei medici ha comunicato all'Ente stesso la designazione dei due componenti del comitato direttivo particolarmente esperti in materia previdenziale, effettuata dal comitato centrale della predetta Federazione ai sensi dell'art. 12, lettera *d*), dello statuto;

Visto il telegramma n. 100/91421/29.3.22B — giunto dall'Ente in copia fotostatica con nota del 6 settembre 1975 — con cui il Ministro per la sanità ha designato un componente del comitato direttivo ai sensi dell'articolo 12, lettera *c*), dello statuto medesimo;

Vista la lettera in data 15 luglio 1975, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato un componente del comitato direttivo, ed un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 12, lettera *b*) e dell'art. 20 dello statuto;

Ritenuto di procedere alla emanazione di un atto ricognitivo della composizione del comitato direttivo e del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

Decreta:

Il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici risulta così composto:

Benagiano prof. Andrea, presidente;

Spinelli on. prof. Antonino, vice presidente;

Ballestrero dott. Mario, Custureri dott. Salvatore, Rubino prof. Filippo, Climelli dott. Dorando, Repetto dott. Remo, Girone prof. Enrico, Bertoldi dott. Giuseppe, Bagnoli dott. Teodoro, Francesconi dott. Domenico e Sandri dott. Giuseppe, membri eletti dal consiglio nazionale dell'Ente;

Gallo dott. Francesco, membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Striglio ing. Lauro, membro designato dal Ministero della sanità;

Turziani dott. Giovanni e Fadda dott. Bruno, esperti designati dal comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Art. 2.

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici risulta così composto:

Albanese dott. Nicola, sindaco effettivo con funzioni di presidente e La Ferrara Mariano, sindaco supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fulcoli dott. Giacomo e Latanza dott. Franco, sindaci effettivi; Fischer dott. Giovanni e D'Angelo dottor Umberto, sindaci supplenti, eletti dal consiglio nazionale dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9538)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1975.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Bologna ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto, 9 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 8 luglio 1973, n. 581, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per gli esercizi finanziari 1972-1973-1974;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'ente, al rinnovo del collegio dei revisori dei conti suddetto;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto come segue:

De Vincentiis dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Curzio dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Alberto Medini dott. Fulvio, in rappresentanza del comune di Bologna;

Gramillano dott. Rosario, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Evangelisti dott. Cesare, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Raffaelli dott. Roberto, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per gli esercizi finanziari 1975-1976-1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9503)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana di Udine ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada denominata « Toppo-Pantanali » in comune di S. Giorgio di Nogaro della estesa complessiva di circa km 3+125;

Vista la delibera in data 8 novembre 1973, n. 36505/73-2256 con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso, fra l'altro, parere contrario alla provincializzazione della strada anzidetta;

Visto il voto n. 131 del 5 marzo 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada stessa priva dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126 ed ha espresso il parere che fosse, invece, da classificare fra le provinciali;

Vista la nota 24 giugno 1974, n. 559, con la quale questo Ministero ha dato comunicazione all'amministrazione provinciale di Udine del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici invitandola ad uniformarsi o meno al parere suddetto;

Vista la nota del 12 novembre 1974, n. 38718, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha ribadito il proprio avviso contrario alla provincializzazione della strada in parola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sentito ai sensi dell'art. 5 della legge citata, nell'adunanza del 18 marzo 1975 con parere n. 240/75 si è espresso favorevolmente alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Ritenuto che la strada suddetta può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada denominata « Toppo-Pantanali » dall'innesto della strada statale n. 14 presso Zellina-Villaggio Galli-tenuta Pantanali all'innesto con la strada provinciale « Maranense » presso Carlino, della lunghezza di km 3+125 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(9670)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Autorizzazione alla società « Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9533)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Autorizzazione alla società « Controlfire - Controllo fiduciario e di revisione S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Controlfire - Controllo fiduciario e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Controlfire - Controllo fiduciario e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9534)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Autorizzazione alla società « I.F.I.R. - Istituto fiduciario italiano di revisione S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « I.F.I.R. - Istituto fiduciario italiano di revisione S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « I.F.I.R. - Istituto fiduciario italiano di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(9531)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1975.

Costituzione della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 484, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro;

Visto, in particolare, il comma quinto, dell'articolo unico della predetta legge di conversione che ha sostituito le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge, che concernono l'istituzione, i compiti e la composizione della commissione prevista dallo stesso articolo;

Visto il proprio decreto del 25 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 18 settembre 1975, relativo alla costituzione della predetta commissione;

Attesa la necessità di ricostituirla procedendo alla nomina dei membri secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione;

Viste le designazioni ministeriali e quelle delle organizzazioni e delle industrie conserviere indicate nel citato art. 4;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione istituita con l'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484:

l'assessore all'agricoltura della regione Campania;
l'assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna;
l'assessore all'agricoltura della regione Puglia;
l'assessore all'agricoltura della regione Sicilia;
l'assessore all'agricoltura della regione Calabria;
Kronn dott. Emilio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Latini dott. Giampiero, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;
Marroni avv. Angiolo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale dei contadini;
Cabib dott. Aldo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - A.N.I.C.A.V.;
Massa dott. Francesco, in rappresentanza dell'Associazione italiana industriali dei prodotti alimentari - A.I.I.P.A.;
Marricchi Colombo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.;
D'Ercole dott. Carlo, in rappresentanza dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.P.R.O.;
Polidori dott. Mauro, in rappresentanza dell'Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.;
Falini per. agr. Franco, in rappresentanza della Federazione nazionale delle cooperative agricole della confederazione cooperative italiane;
Di Francesco Tommaso, in rappresentanza della Lega nazionale cooperative e mutue;
Maroncelli dott.ssa Raffaella, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;
De Pace dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
De Giovanni dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Cartoni dott. Remo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Romano Tripodi della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 25 agosto 1975 citato in premessa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9529)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernente estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti, del contributo dovuto dai medesimi per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1974, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1974;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1975 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1975 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nella allegata tabella *A* sono ridotte del 50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

TABELLA *A*

MISURE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 1975 DAI COLTIVATORI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 22, LETTERA *B*), DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136.

L. 115,30 per le province di Matera e Potenza;

L. 125,10 per la provincia di Nuoro;

L. 129,80 per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno e Trapani;

L. 134,80 per le province di Campobasso e Isernia;

L. 144,50 per le province di Cagliari, Oristano, Ragusa e Sassari;

L. 148,90 per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

L. 154,00 per le province di Catania e Siracusa;

L. 163,60 per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza e Viterbo;

L. 173,80 per le province di Venezia e Verona;

L. 187,80 per le province di Gorizia, Rieti e Trieste;

L. 190,40 per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese e Vercelli;

L. 215,20 per le province di Macerata, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Savona e Terni;

L. 241,10 per le province di Firenze e Livorno;

L. 265,00 per le province di Ferrara e Ravenna.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(9745)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Termini di presentazione delle denunce delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Attesa la necessità di emanare in tempo utile le norme intese ad assicurare l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole, che intendono fruire dell'aiuto comunitario, devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1975-76.

In caso di conduzione associata, la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le denunce, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, devono essere prodotte entro e non oltre il 31 marzo 1976, in duplice esemplare al comune nel quale è situata l'azienda che provvederà a rimettere gli originali all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvederanno al controllo delle denunce di cui al presente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

MOD. D/CD

DENUNCIA DELLA SUPERFICIE COLTIVATA A GRANO DURO NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1975-76

COMUNE DI . . . . PROVINCIA DI . . . . *Denuncia n.* . . . . .

All'ispettorato provinciale dell'alimentazione di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente a . . . . piazza/via . . . . n. . . . conduttore dell'azienda agricola (1) denominata . . . . sita in agro di . . . . località . . . . di proprietà del sig. . . . . dichiara, sotto la sua personale responsabilità quanto segue:

a) estremi catastali:

Partita	Foglio	Particelle (2)
n. . .	n. . .	n. . . . .
	n. . . .	n. . . . .
	n. .	n. . . . .

Partita	Foglio	Particelle (2)
n. . . .	n. . . .	n. . . . .
	n. . . .	n. . .
	n. . . .	n. . . . .

b) superficie totale dell'azienda . . . . Ha . . . .
c) di cui a seminativo . . . . Ha . . . .
d) superficie totale coltivata a grano duro nell'annata agraria . . . . Ha . . . . . .
e) superficie a grano duro nella precedente annata agraria . . . . Ha . . . .
f) impiego sementi, totale . . . . Q.li . . . .
di cui acquistate da (ditta fornitrice) . . . . Q.li . . . .

g) varietà coltivata:
a) . . . . q.li seme . . . . Ha . . . .
b) . . . . q.li seme . . . . Ha . . . .
c) . . . . q.li seme . . . . Ha . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che alla coltivazione sono cointeressati, in qualità di . . . . . ., i seguenti coltivatori per la superficie a grano duro a fianco indicata:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Superficie seminata Ha
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .

(3)

. . . ., lì . . . .

Il dichiarante
. . . .

GLI AUTORI DI DICHIARAZIONI INFEDELI INCORRERANNO NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

---

(1) Chi conduce più aziende farà altrettante denunce separate.
(2) Se la particella è solo parzialmente coltivata a grano duro indicare a lato del numero della particella la frazione coltivata (1/2, 1/3, 1/4 ecc.).
(3) Nel caso in cui i lavoratori associati siano in numero superiore a cinque utilizzare il retro del presente modulo.

La presente denuncia, in duplice esemplare, deve essere consegnata al comune per il successivo inoltro al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione.

PARTE DA STACCARE

COMUNE DI . . . . PROVINCIA DI . . . .

RICEVUTA DI DENUNCIA N. . . . .

Si dichiara che il sig. . . . . ha presentato denuncia di coltivazione di grano duro per Ha . . . . in data . . . .

Timbro dell'ufficio
e firma dell'incaricato
che riceve la denuncia
. . . .

(9708)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro tra lavoratrici e cucitrici «San Giuseppe», in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 6 gennaio 1961, rep. 27343, reg. soc. 2957;

2) società cooperativa edilizia San Gerolamo, in Cagliari, costituita per rogito Cara in data 22 gennaio 1962, rep. 10391, reg. soc. 3155;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Labor et Omnia, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 10 luglio 1958, rep. 41760, reg. soc. 2628;

4) società cooperativa edilizia VIS - Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 27 giugno 1960, rep. 13133;

5) società cooperativa edilizia Pessina, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 21 gennaio 1958, rep. 69822, reg. soc. 2567;

6) società cooperativa edilizia Gigi Olivari, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 21 settembre 1957, rep. 18039, reg. soc. 2550;

7) società cooperativa pesca Produttori e Commissionari Mercato ittico di Cagliari, CO.ME.CA., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 novembre 1958, rep. 78004, reg. soc. 2987;

8) società cooperativa edilizia Ardimento, in Cagliari, costituita per rogito Cara in data 18 marzo 1961, rep. 8574, reg. soc. 3002;

9) società cooperativa Consorzio cooperative agricole della provincia di Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 14 marzo 1957, rep. 23944, reg. soc. 2616;

10) società cooperativa edilizia Quattro Palme, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 7 agosto 1955, rep. 20444, reg. soc. 2283;

11) società cooperativa edilizia Nora Felix Aedificanda, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 28 giugno 1955, rep. 44604, reg. soc. 2294;

12) società cooperativa edilizia Sardinia, in Cagliari, costituita per rogito Macciotta in data 7 marzo 1957, rep. 33997, reg. soc. 2448;

13) società cooperativa edilizia Sodalitas, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 20 marzo 1957, rep. 22690, reg. soc. 2455;

14) società cooperativa edilizia San Giuseppe, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 13 giugno 1956 rep. 54637 reg. soc. 2427;

15) società cooperativa edilizia Castra Nova, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 16 marzo 1957, rep. 22680, reg. soc. 2447;

16) società cooperativa edilizia Parva Domus, in Cagliari, costituita per rogito Mancosu in data 8 luglio 1953, rep. 19857, reg. soc. 2161;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Ariete, in Burcei (Cagliari), costituita per rogito Vallebona in data 29 gennaio 1959, rep. 4673, reg. soc. 2691;

18) società cooperativa di produzione e lavoro Patria e Lavoro, in Gesico (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 19 maggio 1960, rep. 22654, reg. soc. 2859;

19) società cooperativa agricola Oleificio sociale Gonnosfanadiga, in Gonnosfanadiga (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 22 aprile 1957, rep. 4147, reg. soc. 2583;

20) società cooperativa agricola Pastori San Pasquale, in Guasila (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 6 novembre 1958, reg. soc. 2668;

21) società cooperativa edilizia Sant'Archelao, in Oristano, costituita per rogito Passino in data 23 settembre 1965, rep. 20182, reg. soc. 1029;

22) società cooperativa agricola San Giovanni, in Pabillonis (Cagliari), costituita per rogito Atzeni in data 24 maggio 1951, rep. 12101, reg. soc. 1894;

23) società cooperativa pescatori San Giuseppe, in Santo Antioco (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 9 dicembre 1956, rep. 2624, reg. soc. 2436;

24) società cooperativa agricola Consorzio Produttori Latte Monreale, in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito Paoloni in data 28 febbraio 1958, rep. 3969, reg. soc. 2585;

25) società cooperativa Rinascita agricola, in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 17 febbraio 1966, rep. 64997, reg. soc. 4076;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Cixerri, in Villamassargia (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 14 ottobre 1968, rep. 3643, reg. soc. 4663;

27) società cooperativa Mista San Nicolò, in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 14 luglio 1945, rep. 203227, reg. soc. 174;

28) società cooperativa agricola Sant'Isidoro, in Genoni (Nuoro), costituita per rogito Bonu in data 22 maggio 1958, rep. 2054, reg. soc. 2608;

29) società cooperativa edilizia La Rondinella, in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 23 maggio 1962, rep. 17510, reg. soc. 1301;

30) società cooperativa agricola Sarda Bietol Zuccker, in Sassari, costituita per rogito Masala in data 24 novembre 1963, rep. 188422, reg. soc. 1463;

31) società cooperativa edilizia La Bonomiana tra dipendenti della cassa mutua e della federazione provinciale dei coltivatori diretti di Sassari e privati, in Sassari, costituita per rogito Serra in data 11 luglio 1963, rep. 29171, reg. soc. 1513;

32) società cooperativa edilizia S. Cecilia, in Sassari, costituita per rogito De Martini in data 24 dicembre 1966, rep. 38804, reg. soc. 1684;

33) società cooperativa edilizia La Speranza, in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 22 gennaio 1968, rep. 50004, reg. soc. 1747;

34) società cooperativa agricola San Sereno, in Benetutti (Sassari), costituita per rogito Cocco in data 20 marzo 1949, rep. 5277, reg. soc. 144;

35) società cooperativa mista Giovanni Maria Angios, in Bono (Sassari), costituita per rogito Cocco in data 25 febbraio 1945, rep. 4306, reg. soc. 169;

36) società cooperativa agricola Giovanni Maria Angioi, in Bono (Sassari), costituita per rogito Stara in data 24 marzo 1957, rep. 8453, reg. soc. 260;

37) società cooperativa trasporto Ilva fra marittimi, in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Lissia in data 14 maggio 1959, rep. 13903, reg. soc. 219;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Pat, in Pattada (Sassari), costituita per rogito Fadda in data 2 febbraio 1959, rep. 112, reg. soc. 1141;

39) società cooperativa di consumo La Combattente, in Melfi (Potenza), costituita per rogito Cudone in data 14 giugno 1945, rep. 6053-62, reg. soc. 178;

40) società cooperativa di consumo Del Popolo, in Palazzo S. Gervasio (Potenza), costituita per rogito Via in data 4 aprile 1946, rep. 966, reg. soc. 200;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori e Affini, in Grassano (Matera), in data 21 settembre 1949, rep. 9761, reg. soc. 18;

42) società cooperativa agricola Val Bradano, in Grottole (Matera), costituita per rogito Palese in data 14 gennaio 1950, rep. 10095, reg. soc. 2;

43) società cooperativa di produzione e lavoro Basilabor, in Miglionico (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 11 novembre 1967, rep. 53155, reg. soc. 36/67.

(9380)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «694-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione «694-VI», a suo tempo assegnati alla ditta «I.D.E.A.» di De Amici G. Andrea, Thiene (Vicenza), via Caravaggio n. 7.

(9556)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 598-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 598-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Salvatezza Elia, Vicenza, via Alfieri n. 22.

(9557)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 434-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 434-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Baldini Guido, Vicenza, via S. Lazzaro n. 94.

(9558)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 353-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dodici punzoni recanti il marchio di identificazione « 353-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Gonzo Beniamino, Vicenza, via Beggiato n. 10.

(9559)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 22-CA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 22-CA », a suo tempo assegnati alla ditta D'Astro Franco, Cagliari, via Elmas n. 274.

(9560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 12 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	676,50	676,50	676,38	676,50	676,25	676,40	676,40	676,50	676,50	676,50
Dollaro canadese	667,05	667,05	666,80	667,05	666,85	667,10	666,93	667,05	667,05	667,05
Franco svizzero	256,16	256,16	256,05	256,16	256 —	256,15	256,22	256,16	256,16	256,15
Corona danese	112,77	112,77	112,80	112,77	112,73	112,75	112,85	112,77	112,77	112,75
Corona norvegese	122,91	122,91	123 —	122,91	122,84	122,90	122,95	122,91	122,91	122,90
Corona svedese	154,62	154,62	154,60	154,62	154,85	154,60	154,62	154,62	154,62	154,60
Fiorino olandese	256,15	256,15	256,17	256,15	255,95	256,10	256,10	256,15	256,15	256,10
Franco belga	17,459	17,459	17,4550	17,459	12,438	17,45	17,445	17,4590	17,4590	17,45
Franco francese	154,48	154,48	154,50	154,48	154,35	154,48	154,45	154,48	154,48	154,45
Lira sterlina	1396,75	1396,75	1396,50	1396,75	1395,75	1396,70	1396,50	1396,75	1396,75	1396,75
Marco germanico	263,10	263,10	262,91	263,10	262,95	263,10	263,03	263,10	263,10	263,10
Scellino austriaco	37,169	37,169	37,20	37,169	37,13	37,15	37,1425	37,1690	37,1690	37,15
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,44	25,40	25,40	25,40	25,45	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	11,44	11,44	11,44	11,44	11,43	11,45	11,4425	11,44	11,44	11,40
Yen giapponese	2,242	2,242	2,2450	2,242	2,24	2;24	2,24	2,2420	2,2420	2,24

Media dei titoli del 12 novembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,870
» 5 % (Ricostruzione)	96,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,175
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,700
» 5,50 % » » 1968-83	83,250
» 5,50 % » » 1969-84	81,075
» 6 % » » 1970-85	84,425
» 6 % » » 1971-86	85,300
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,55
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,075
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	97,025
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	676,45
Dollaro canadese	669,99
Franco svizzero	256,19
Corona danese	112,81
Corona norvegese	122,93
Corona svedese	154,62
Fiorino olandese	256,125
Franco belga	17,452
Franco francese	154,465
Lira sterlina	1396,625
Marco germanico	263,065
Scellino austriaco	37,156
Escudo portoghese	25,425
Peseta spagnola	11,441
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM per il periodo, dal 1° aprile 1975 al 30 giugno 1975, dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso).

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dall'1-4-1975 al 3-4-1975	dal 4-4-1975 al 17-4-1975	dal 18-4-1975 al 24-4-1975	dall'1-4-1975 al 3-4-1975	dal 4-4-1975 al 17-4-1975	dal 18-4-1975 al 24-4-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	383,18	383,18	1.529,38	10,83	10,83	641,41
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	478,97	478,97	1.911,72	13,33	13,33	801,34
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	316,54	2.365,71	1.966,70	zero	692,22	472,31
	10.06-430	b. a grani lunghi	6.950,51 (2)	6.849,72 (2)	6.422,39 (2)	3.215,36	3.159,55	2.924,65
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	337,36	2.519,81	2.094,98	zero	740,53	506,46
	10.06-470	b. a grani lunghi	7.451,14 (3)	7.342,85 (3)	6.884,71 (3)	3.452,77	3.392,79	3.141,23
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 25-4-1975 al 30-4-1975	dall'1-5-1975 al 7-5-1975	dall'8-5-1975 al 15-5-1975	dal 25-4-1975 al 30-4-1975	dall'1-5-1975 al 7-5-1975	dall'8-5-1975 al 15-5-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	2.009,18	2.009,18 (4)	2.009,18 (4)	905,47	905,47	905,47
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi . .	2.511,48	2.511,48 (5)	2.511,48 (5)	1.131,21	1.131,21	1.131,21
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi . .	1.850,08	2.020,01 (6)	2.215,77 (6)	408,17	501,46	609,75
	10.06-430	b. a grani lunghi .	6.422,39 (2)	6.612,32 (7)	6.612,32 (7)	2.924,65	3.029,60	3.029,60
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	1.970,03	2.151,63 (8)	2.359,88 (8)	438,16	538,12	652,24
	10.06-470	b. a grani lunghi . .	6.884,71 (3)	7.088,79 (9)	7.088,79 (9)	3.141,23	3.253,68	3.253,68
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 16-5-1975 al 22-5-1975	dal 23-5-1975 al 29-5-1975	dal 30-5-1975 al 31-5-1975	dal 16-5-1975 al 22-5-1975	dal 23-5-1975 al 29-5-1975	dal 30-5-1975 al 31-5-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	2.228,26 (4)	2.321,56 (4)	2.241,59 (4)	1.025,42	1.077,06	1.032,91
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	2.785,54 (5)	2.902,16 (5)	2.802,20 (5)	1.281,98	1.346,12	1.291,14
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	2.474,00 (6)	2.474,00 (6)	2.474,00 (6)	751,36	751,36	751,36
	10.06-430	b. a grani lunghi	7.840,15 (7)	7.840,15 (7)	8.042,57 (7)	3.704,33	3.704,33	3.815,95
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	2.634,76 (8)	2.634,76 (8)	2.634,76 (8)	803,84	803,84	803,84
	10.06-470	b. a grani lunghi	8.404,92 (9)	8.404,92 (9)	8.621,50 (9)	3.977,55	3.977,55	4.096,67
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dall'1-6-1975 al 5-6-1975	dal 6-6-1975 al 12-6-1975	dal 13-6-1975 al 19-6-1975	dall'1-6-1975 al 5-6-1975	dal 6-6-1975 al 12-6-1975	dal 13-6-1975 al 19-6-1975
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	2.354,05 (4)	2.500,65 (4)	2.687,24 (4)	1.094,56	1.175,36	1.277,81
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	2.942,97 (5)	3.126,23 (5)	3.359,47 (5)	1.368,61	1.469,40	1.597,69
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi . .	2.644,76 (6)	2.644,76 (6)	2.644,76 (6)	845,49	845,49	845,49
	10.06-430	b. a grani lunghi	8.232,49 (7)	8.683,14 (7)	9.926,81 (7)	3.920,91	4.168,31	4.852,20
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi . .	2.816,36 (8)	2.816,36 (8)	2.816,36 (8)	903,80	903,80	903,80
	10.06-470	b. a grani lunghi . .	8.825,59 (9)	9.308,72 (9)	10.641,52 (9)	4.208,29	4.474,02	5.207,05
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi		SAMA e PTOM (1)	
			dal 20-6-1975 al 26-6-1975	dal 27-6-1975 al 30-6-1975	dal 20-6-1975 al 26-6-1975	dal 27-6-1975 al 30-6-1975
10.06		Riso:				
		A. risone o riso semigreggio:				
		I. risone:				
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	2.973,79 (4)	2.973,79 (4)	1.436,08	1.436,08
		II. riso semigreggio:				
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	3.717,66 (5)	3.717,66 (5)	1.795,11	1.795,11
		B. riso semilavorato o riso lavorato:				
		I. riso semilavorato:				
	10.06-410	a. a grani tondi	2.644,76 (6)	2.644,76 (6)	845,49	845,49
	10.06-430	b. a grani lunghi	10.206,69 (7)	10.377,46 (7)	5.006,30	5.100,43
		II. riso lavorato:				
	10.06-450	a. a grani tondi	2.816,36 (8)	2.816,36 (8)	903,80	903,80
	10.06-470	b. a grani lunghi	10.941,39 (9)	11.124,65 (9)	5.371,99	5.472,78
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.
(2) Per il riso semilavorato a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 152,44 per quintale [regolamento (CEE) n. 258/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(3) Per il riso lavorato a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 163,27 per quintale [regolamento (CEE) n. 258/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(4) Per il risone a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 29,99 per quintale [regolamento (CEE) n. 1041/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(5) Per il riso semigreggio a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 37,48 per quintale [regolamento (CEE) n. 1041/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(6) Per il riso semilavorato a grani tondi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 24,99 per quintale [regolamento (CEE) n. 1041/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(7) Per il riso semilavorato a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 1.591,85 per quintale [regolamento (CEE) n. 1041/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(8) Per il riso lavorato a grani tondi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 26,66 per quintale [regolamento (CEE) n. 1041/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).
(9) Per il riso lavorato a grani lunghi originario e proveniente dalla Repubblica araba d'Egitto, il prelievo va ridotto di L. 1.705,97 per quintale [regolamento (CEE) n. 1041/75] con l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare a stampa n. 75 dell'11 febbraio 1974 (protocollo n. 926/UTCD).

(9508)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 124, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 ottobre 1970 dal prof. Salvatore Gabriele, per l'annullamento del provvedimento ministeriale 25 febbraio 1970, n. 2016, di rigetto della istanza diretta ad ottenere il collocamento nel ruolo *B* degli insegnanti di applicazioni tecniche nelle scuole medie, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 340.

(9546)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 51, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 gennaio 1971 dal sig. Ciotola Angelo, per l'annullamento del provvedimento 7 luglio 1970, del Provveditore agli studi di Roma reiettivo del gravame gerarchico dallo stesso Ciotola proposto avverso la graduatoria del concorso, ad un posto di bidello, indetto dal preside della scuola media « M. Dionigi » di Lanuvio (Roma).

(9547)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1975, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 152, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 luglio 1971 dal sig. Maurizi Antonio avverso l'ordinanza del provveditore alle opere pubbliche de L'Aquila 17 giugno 1971, n. 3285, con il quale venne ingiunto allo stesso Maurizi Antonio di adeguare alle norme di edilizia asismica l'immobile di sua proprietà sito nel comune di Castellafiume (L'Aquila).

(9616)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 25 settembre 1971 dalla ditta Lagani Raffaele, Corasaniti Liberta, avverso il decreto del provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro 6 agosto 1971, n. 16914, con il quale venne ingiunto alla ditta stessa di adeguare alle norme di edilizia asismica l'immobile di sua proprietà, sito nel comune di S. Vito sullo Ionio (Catanzaro) e precisamente in angolo tra le vie Umberto I e Dante Alighieri.

(9617)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di modificazione agli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, esaminata la domanda intesa ad ottenere la specificazione aggiuntiva « Superiore », nell'ambito della denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967, propone che gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna » siano modificati nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX - Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Proposta di emendamento al disciplinare di produzione del vino « Sangiovese di Romagna »

Gli articoli 5 e 6 si propone vengano modificati come segue:

Art. 5. — Il vino « Sangiovese di Romagna », all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: asciutto, armonico, talvolta anche un pò tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

Il vino « Sangiovese di Romagna » non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'annata di produzione delle uve.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 6. — Al vino « Sangiovese di Romagna » ottenuto da uve raccolte nel territorio appresso delimitato ed aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12 è consentita la qualifica « superiore ».

Tale territorio è così delimitato:

Provincia di Bologna:

comuni di Borgo Tessignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia.)

Per il comune di Imola il limite a valle è il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9, si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue. Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km. 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì:

comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gemmano, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Modigliano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Rimini, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Misano Adriatico il limite a valle è il seguente:

comune di Forlì dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del passo si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via S. Vittore ex-71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9, (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle 1°;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle 1°, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino allo incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per questa ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni Marignano.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana il limite a monte è il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine del comune di Roncofreddo, si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Riopetra sino alla località Strigara. Quindi per via Strigara verso Sogliano, poi

per via Sogliano 2°, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Pian d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km. 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina-Civorio fino al Cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola, e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente - km. 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre sino alla località Voltre, ove si incrocia il torrente Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incrociare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km. 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via L. Versari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, Piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderna. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71, via S. Damiano e quindi per via Ciola Linaro-Monte Sasso fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carregiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia.

Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella.

Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Ravenna:

comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le provincie di Bologna e Ravenna lungo la strada renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km. 71,182 la via Alberazzo, che si segue sino all'incontro con la via Zirona dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della Chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castel Bolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Celle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via San Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì sulla via Castiglione.

Il vino « Sangiovese di Romagna » superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° luglio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

(9462)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige da parte della Cassa rurale ed artigiana di Bresega, che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana di Bresega di Ponso e di Santa Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in S. Margherita d'Adige.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 19 marzo 1975, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova) e della Cassa rurale ed artigiana di Bresega, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bresega, frazione di Ponso (Padova), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova), nella Cassa rurale ed artigiana di Bresega, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bresega, frazione di Ponso (Padova) — che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana di Bresega di Ponso e di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata » — alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in S. Margherita d'Adige (Padova).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(9470)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3164, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5165/5063 nella seduta del 15 ottobre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì), adottata con deliberazione consiliare 7 agosto 1974, n. 297.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9511)

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3165, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5166/5064 nella seduta del 15 ottobre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì), adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 settembre 1974, n. 320.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9509)

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3166, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5167/5087 nella seduta del 15 ottobre 1975) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale del comune di Cesenatico (Forlì), con deliberazione 7 agosto 1974, n. 295.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9512)

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3167, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della Regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5168/5088 nella seduta del 15 ottobre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale del comune di Cesenatico (Forlì), con deliberazione consiliare 7 agosto 1974, n. 296.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9510)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3162, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5163/5062 nella seduta del 15 ottobre 1975) è stata approvata la variante normativa alla vigente variante generale al piano regolatore generale, relativa alle modalità di attuazione del piano per le zone di uso pubblico e di interesse collettivo, adottata dal consiglio comunale del comune di Bologna con deliberazione 8 luglio 1974, n. 617.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9513)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3180, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5178/5197 nella seduta del 22 ottobre 1975) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di San Secondo Parmense (Parma), con deliberazione del consiglio comunale 23 dicembre 1974, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9639)

Variante al piano di zona del comune di Bondeno

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3168, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5169/5075 nella seduta del 15 ottobre 1975) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Bondeno (Ferrara), adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 ottobre 1974, n. 99.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9514)

Variante al piano di zona del comune di Fusignano

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 3181, (controllata senza relievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5179/5124 nella seduta del 21 ottobre 1975) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Fusignano (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 novembre 1974, n. 200.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9640)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Magenta

Con deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 12493, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Magenta (Milano), adottato con deliberazione consiliare 5 febbraio 1972, n. 7.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 10 ottobre 1972, n. 198/1 e 1° marzo 1974, n. 46.

(9715)

Variante al piano di zona del consorzio intercomunale di Bellinzago Lombardo, Desio, Gaggiano, Macherio, Muggiò e Vimodrone.

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1975, n. 14843, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.) interessante i comuni di Bellinzago Lombardo, Desio, Gaggiano, Macherio, Muggiò, Vimodrone.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni e della segreteria del C.I.M.E.P. a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a quattro posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cinque posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale « per la meccanica » o « per l'elettrotecnica ».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, e dell'eventuale numero telefonico cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovrando produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

Per i minori di anni 18, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero, certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 febbraio 1976 con inizio alle ore 8,30.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali «specializzazione per la meccanica» e per i periti industriali «specializzazione per l'elettrotecnica».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nei giorni e nell'ora specificati, presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo riportato dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte seconda, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti dello Stato, di ruolo, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una sede di servizio che verrà loro, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1975
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 324

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per compartamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dello art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenzaa della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui

all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie dei profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*), e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a

quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova (comune a tutti i candidati):

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori - Loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazioni della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

Seconda prova (per i periti industriali per la meccanica):

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione protezione e misura - Tarifficazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione della energia - Potenza - Momento d'inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche, ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estrusione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

Seconda prova (per i periti industriali per l'elettrotecnica):

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni.

Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impiati idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tariffìcazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «sali e chinino», delle carriere dell'esercizio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . . . conseguito presso l'istituto tecnico industriale . . . . di . . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. . ., addì . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcune delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9646)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

la data posta in calce deve leggersi: «Roma, addì *18* luglio 1975», invece di: «Roma, addì *13* luglio 1975»;

all'allegato 2, riguardante il programma di esame, nella parte relativa al colloquio, dove è scritto: «Meccanica applicata: *statistica*, cinematica, dinamica.....», leggasi: «Meccanica applicata: *statica*, cinematica, dinamica...».

(9583)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria vacante presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 217 del 6 giugno 1975, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 15 settembre 1975;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria, è costituita come segue:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, ispettore generale della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Saporito dott. Gaetano, veterinario provinciale superiore;
Romano dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Catarsini prof. Orazio, docente di clinica medica;
Panebianco prof. Felice, docente di ispezione alimenti di origine animale;
Valenti dott. Alfonso, veterinario consorziale.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed in quella della regione e per otto giorni all'albo di quest'ufficio.

Le prove di esami avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione e la commissione avrà la sua sede ad Enna.

Enna, addì 25 ottobre 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

(9525)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI «G. M. LANCISI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona, via Rodi, 5 - tel. 071/201872-28002.

(9659)

OSPEDALI NEUROPSICHIATRICI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli scientifici e pratici, a due posti di medico primario e, per titoli ed esami, a quattordici posti di medico neuropsichiatra infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Firenze, via S. Salvi, 12.

(8886)

OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(9069)

OSPEDALE «F. DEL PONTE» DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° agosto 1975, n. 226, vistata dal comitato regionale di controllo nella seduta del 15 settembre 1975, al n. 55352, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente anestesista;
tre posti di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese, via F. Del Ponte, 19.

(9686)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° agosto 1975, n. 227, vistata dal comitato regionale di controllo nella seduta del 15 settembre 1975, al n. 55364, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese, via F. Del Ponte, 19.

(9687)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753020)